

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 880/2002 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo
delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000⁽¹⁾ i prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) devono essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità.
- (2) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000, per il trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato IV di detto regolamento è richiesta un'autorizzazione. Tale allegato comprende in particolare i prodotti sottoposti a controllo nell'ambito del gruppo di fornitori nucleari (GFN) e dell'intesa di Wassenaar.
- (3) Gli impegni politici assunti dagli Stati membri nell'ambito del GFN o dell'intesa di Wassenaar devono essere applicati nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto comunitario, in particolare dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Detti trattati istituiscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, compresi i prodotti a duplice uso.
- (4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 rappresenta un'eccezione al principio della libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità. Tale eccezione scaturisce dagli impegni politici assunti dagli Stati membri e dalla sensibilità dei prodotti in questione.

(5) Essendo alcuni di tali prodotti meno sensibili in termini di proliferazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 il controllo del loro trasferimento all'interno della Comunità non appare giustificato.

(6) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:

- 1) soppressione delle voci 3A002.g.2, 6A001.a.1.b.2, 6A001.a.1.b.3, 6A001.a.1.b.4, 6A001.a.1.b.5, 6A001.a.2.d, 8A002.o.3.a, 8A002.p e 8D002 nella parte I;
- 2) la parte II è modificata come segue:
 - a) soppressione delle voci 1C012.a, 3A201.a, 3A228.c, 6A203.b e 6E201;
 - b) la voce 1E001 è sostituita dalla seguente:

«1E001 "Tecnologia" ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature o dei materiali di cui alla voce 1C012.b»;
 - c) la voce 3E201 è sostituita dalla seguente:

«3E201 "Tecnologia" ai sensi della nota generale sulla tecnologia per "l'utilizzazione" delle apparecchiature di cui alle voci 3A228.a, 3A228.b, 3A229, 3A231 o 3A232.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/2001 (GU L 338 del 20.12.2001, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

www.exportstrategico.org